



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, RIPAMONTI,
MARTI, CASTALDI, BIASOTTI, BELLANOVA, GARNERO SANTANCHÈ
e ERRANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

Nuovi criteri per l’accesso al *rating* di legalità da parte delle piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. – Il *rating* di legalità è uno strumento introdotto nel 2012, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

Viene misurato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si basa sulle dichiarazioni rese dalle aziende interessate tramite un apposito formulario presente sul sito dell'Autorità stessa. Verificate le dichiarazioni con controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate, l'Autorità assegna un punteggio che va da un minimo di una ad un massimo di tre stellettes alle aziende, seguendo diversi criteri di attribuzione: assenza di procedimenti penali tra l'imprenditore e altri soggetti rilevanti; tracciabilità dei pagamenti; rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'interno e da Confindustria e, a livello locale, dalle prefetture e dalle associazioni di categoria; iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; l'adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria. Del *rating* attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, di cui alla de-

libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27165 del 15 maggio 2018, possono richiedere l'attribuzione del *rating* le imprese, sia in forma individuale che societaria, che soddisfano i seguenti requisiti: hanno sede operativa in Italia; sono iscritte al registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda.

Il presente disegno di legge mira a modificare il requisito riferito al fatturato, al momento fissato a due milioni di euro, abbassandolo a un milione di euro. In questo modo viene allargata la platea delle aziende in grado di soddisfare i requisiti previsti per accedere al sistema di misurazione del *rating* di legalità, facilitando l'accesso ai vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

L'articolo 1 specifica la nuova soglia di fatturato minimo, modificando il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico volto ad adeguare il regolamento di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57.

Infine, l'articolo 3 demanda all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'adeguamento del regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità in accordo con le nuove disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012)

1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « un fatturato minimo di due milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « un fatturato minimo di un milione di euro ».

Art. 2.

(Adeguamento del decreto 20 febbraio 2014, n. 57)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico provvedono a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, per adeguarlo alle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Adeguamento del regolamento attuativo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede a modificare il regolamento attua-

tivo in materia di *rating* di legalità, di cui alla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27165 del 15 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per adeguarlo alle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.